

## **Regolamento autotutela in materia tributaria**

- Art. 1 Organo competente
- Art. 2 Ipotesi di annullamento d'ufficio
- Art. 3 Priorità
- Art. 4 Adempimenti all'Ente
- Art. 5 Istanza di parte
- Art. 6 Criteri per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa e dell'attività amministrativa
- Art. 7 Entrata in vigore

### **Art. 1 Organo competente**

**1.** Il potere di annullamento o di revoca o di rinuncia all'imposizione spetta al funzionario responsabile della gestione del singolo tributo, designato a norma di legge e/o di regolamento.

### **Art. 2 Ipotesi di annullamento d'ufficio**

**1.** L'Ente può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia dell'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, qualora sussista l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, come per:

- a)** errore di persona;
- b)** errore logico o di calcolo;
- c)** errore sul presupposto dell'imposta;
- d)** doppia imposizione;
- e)** mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti;
- f)** mancanza di documentazione successivamente integrata entro i termini di decadenza;
- g)** sussistenza dei requisiti per fruire di agevolazioni, precedentemente negate;
- h)** evidente errore materiale del contribuente.

**2.** Non si procede ad annullamento d'ufficio o rinuncia all'imposizione per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente.

### **Art. 3 Priorità**

**1.** Nell'attività di autotutela è riconosciuta priorità ai casi di rilevante interesse generale e, fra questi, a quelli interessati o interessabili da vasto contenzioso.

### **Art. 4 Adempimenti all'Ente**

**1.** Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione, è data comunicazione agli interessati ed all'organo giurisdizionale presso il quale eventualmente pende giudizio, entro i termini di legge e/o di regolamento.

### **Art. 5 Istanza di parte**

**1.** Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione avanzate dagli interessati, sono dirette all'Ente, che è tenuto, in caso di presentazione diretta presso i propri uffici, a rilasciare ricevuta.

### **Art. 6 Criteri per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa e dell'attività amministrativa**

**1.** L'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa è informato sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alle spese di giudizio, tenendo conto dell'esiguità della pretesa tributaria.

**2.** Relativamente all'attività amministrativa, l'inizio o l'abbandono della stessa avviene col criterio dell'economicità.

**Art. 7 Entrata in vigore**

**1.** Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni, entrerà in vigore dal 01/01/2000.